

ALTALEX

Quotidiano d'informazione giuridica - n.1869 del 26.08.2007 - Direttore Alessandro Buralli - [Note legali](#) - [Pubblicità](#) - [Aiuto](#)

Testo unico in materia di spese di giustizia D.P.R. , testo coordinato, 30.05.2002 n° 115

[Stampa](#) 

Testo unico in materia di spese di giustizia

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla [Legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), dalla [Legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), dalla [Legge 24 febbraio 2005, n. 25](#), dal [D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), dal [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#) [c.d. "Decreto Bersani"] e dalla [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#))

- [Parte I - Disposizioni generali](#) (Artt. 1-8)
- [Parte II - Voci di spesa](#) (Artt. 9-73)
- [Parte III - Patrocinio a spese dello stato](#) (Artt. 74-145)
- [Parte IV - Processi particolari](#) (Artt. 146-159)
- [Parte V - Registri](#) (Artt. 160-164)
- [Parte VI - Pagamento](#) (Artt. 165-199)
- [Parte VII - Riscossione](#) (Artt. 200-249)
- [Parte VIII - Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario](#) (Artt. 250-264)
- [Parte IX - Norme transitorie](#) (Artt. 265-292)
- [Parte X - Disposizioni finali e brogazioni](#) (Artt. 293-302)
- [Tavola di corrispondenza - Allegati](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

(Gazzetta Ufficiale N. 139 del 15 Giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;

UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

- articolo 3, lettera m), dove la lettera non è stata eliminata ma si è chiarita la finalità;
- articolo 6, dove non è stata disciplinata la "regolare condotta in libertà" perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;
- articolo 30, dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo perché la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;
- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni è stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perché di tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa;
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennità del teste è stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della dirigenza;
- articolo 65, dove l'indennità speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 è compresa perché già contenuta nella normativa originaria;
- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perché nella normativa originaria è riferito solo ai primi.

Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria.

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto:

**Testo unico in materia di spese di giustizia
(D.P.R. 115/2002)**

**Parte I
Disposizioni generali**

**Titolo I
Oggetto e definizioni**

**ART. 1 (L)
(Oggetto)**

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

**ART. 2 (L)
(Ambito di applicazione)**

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.
2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

**ART. 3 (R)
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

- a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
- b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;
- c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
- d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise;
- e) "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;
- f) "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
- g) "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con

esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;

- h) "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;
- i) "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;
- l) "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);
- m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;
- n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;
- o) "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;
- p) "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare;
- q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
- r) "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;
- s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;
- t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;
- u) "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
- v) "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- z) "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Titolo II

Disposizioni generali relative al processo penale

ART. 4 (L)

(Anticipazione delle spese)

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

ART. 5 (L)

(Spese ripetibili e non ripetibili)

1. Sono spese ripetibili:

- a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
- b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
- c) le spese e le indennità per i testimoni;
- d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;

- e) le indennità di custodia;
 - f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
 - g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
 - h) le spese straordinarie;
 - i) le spese di mantenimento dei detenuti.
- i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime. ⁽¹⁾

2. Sono spese non ripetibili:

- a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
- b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

(1) Lettera inserita dalla [Legge 30 dicembre 2004, n. 311](#).

ART. 6 (L) **(Remissione del debito)**

1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.

ART. 7 (R) **(Rogatorie all'estero)**

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.

Titolo III **Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario**

ART. 8 (L) **(Onere delle spese)**

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

[\(Segue>>\)](#)

[\(Torna all'inizio\)](#)

[Contatti](#) | [Staff e Comitato scientifico](#)
| [Pubblicità](#) | [Prodotti d'agenzia](#) | [Servizi Free](#) | [Note legali](#) | [Aiuto](#)

[Altalex - WebDeveloping & Consulting](#)

P.I. 01429770470

Copyright © 2000-2007 - Tutti i diritti riservati